



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA

STRUTTURA SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA DI MONTAGNA E DELL'UTILIZZO
SOSTENIBILE DEI TERRENI AGRICOLI

COMUNICATO REGIONALE del 26/03/2015 - N° 52

OGGETTO: MODALITÀ DI RACCOLTA DEI FUNGHI SUL TERRITORIO DELLA
LOMBARDIA

In riferimento ai numerosi quesiti pervenuti in ordine alla modalità di raccolta dei funghi sul territorio della Lombardia, si comunica quanto segue.

Le modalità di autorizzazione alla raccolta sono disciplinate dall'art.97 della legge regionale 5 dicembre 2008 , n. 31 Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale che recita:

Art. 97 (Modalità di autorizzazione alla raccolta)

1. I comuni lombardi possono subordinare la raccolta dei funghi sul proprio territorio al possesso di un apposito tesserino regionale avente validità quinquennale su tutto il territorio lombardo.

2. I comuni, le comunità montane e le province sono delegati al rilascio del tesserino regionale per la raccolta funghi, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre 2014, sentita la competente commissione consiliare e previa intesa con il consiglio delle autonomie locali; la Giunta regionale cura altresì la tenuta di un apposito elenco informatico dei tesserini rilasciati.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 acquistano efficacia all'atto della pubblicazione della delibera regionale di cui al comma 2 avente ad oggetto le modalità per il rilascio del tesserino regionale.

Giova ricordare che l'attuale versione dell'art.97 deriva dalla modifica attuata con l'art. 10, comma 1, lett. ff) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19

Il testo previgente era il seguente:

Art. 97 (Modalità di autorizzazione alla raccolta)

1. La raccolta sul territorio regionale avviene secondo le modalità previste dalla legge 352/1993. I comuni, singoli o associati, possono determinare le modalità di autorizzazione e i criteri per il rilascio di eventuali permessi a chiunque ne faccia richiesta, anche mediante il rilascio di appositi tesserini stagionali, settimanali e giornalieri.

2. Il comune che intende avvalersi della facoltà di cui al comma 1 assume le deliberazioni conseguenti entro il 31 marzo di ogni anno.

3. Previo accordo con i comuni interessati, le comunità montane o i consorzi forestali possono provvedere per il rilascio di permessi a chi ne faccia richiesta.

Ora, in considerazione del fatto che gli adempimenti previsti dall'art.97 non sono ancora stati portati a compimento, **nelle more del perfezionamento dell'iter previsto la modifica del medesimo articolo non è efficace.**

La fattispecie della raccolta quindi allo stato non è disciplinata da previsione normativa efficace.

Sulla base della riserva di legge riconosciuta dall'art.23 della Costituzione (Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge) per imporre tasse o tributi la raccolta non può essere che gratuita.

Ne consegue che attualmente, sull'intero territorio regionale, la raccolta non è subordinata al possesso di alcun tesserino ed è a titolo totalmente gratuito.

Si ricorda peraltro che **non sono cambiate le regole generali sulle modalità di raccolta** relative al periodo, ai quantitativi ammessi, alla pulitura, al tipo di contenitori ammessi, ecc. come pure i divieti di asportare humus e terriccio e di raccogliere funghi decomposti e ovoli chiusi di Amanita cesarea disciplinate al Capo I della l.r. 31/2008 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale" nel rispetto della legge quadro nazionale n. 352/1993.

Sono parimenti confermate le limitazioni restrittive vigenti nelle aree protette e le limitazioni particolari **nelle aree private di pertinenza degli immobili e nelle aree di nuovo rimboschimento.**

FIRMA: ALBERTO LUGOBONI